

ACCORDO STRALCIO
TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA E L'AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI PAPARDO – PIEMONTE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'IMPIEGO
DEI DOTTORANDI DI RICERCA E DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
NELL'ATTIVITA' ASSISTENZIALE

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno _____ del mese di _____,

l'Università degli Studi di Messina, nella persona del Magnifico Rettore, Prof. _____,
nato a _____ il _____,

E

l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo – Piemonte di Messina (AOOR), nella persona del
Direttore Generale Dott. _____, nato a _____, il _____,

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 25, della Legge 14 gennaio 1999, n° 4, *“i vincitori di concorso per l'ammissione a corsi di Dottorato di Ricerca presso cliniche universitarie possono essere impiegati a domanda nell'attività assistenziale”*;
- che, al fine di dare concreta attuazione a detta norma, l'art. 20, comma 7, del vigente *“Regolamento del Dottorato di Ricerca presso l'Università di Messina”* prevede che: *“Ai sensi della legge n. 4 del 14 gennaio 1999 e dell'accordo Stralcio stipulato con l'AOU “G. Martino” i dottorandi di area medica possono svolgere, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, oltre ad attività assistenziali correlate al tema del Dottorato, ulteriori attività, anche in emergenza/urgenza e/o festiva, compatibili con il Dottorato al quale sono stati ammessi”*;
- che tra l'Università degli Studi di Messina e l'Azienda Ospedaliera Universitaria “ G. Martino” di Messina sono stati stipulati appositi accordi che regolamentano la partecipazione dei suddetti dottorandi all'attività assistenziale;
- che tali accordi sono stati estesi ai Ricercatori a tempo determinato assunti dall'Università degli Studi di Messina;
- che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2013, n.45, recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati, *“I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale.”*
- che sono stati siglate delle convenzioni tra l'Università degli Studi di Messina, l'Azienda Ospedaliera Universitaria “ G. Martino” di Messina e l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo –Piemonte, tra le quali quella per la realizzazione del Dipartimento Interaziendale di Oncologia e la convenzione per la attività di Neurochirurgia e per le quali l'Ateneo ha assegnato, all'AOOR, Dottorandi di Ricerca e Ricercatori a Tempo Determinato assunti dallo stesso;

- che l'Università degli Studi di Messina ha la necessità di assicurare ai Dottorandi di ricerca e ai Ricercatori a tempo determinato assunti dall'Ateneo e assegnati presso le strutture sanitarie dell' Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo – Piemonte, la possibilità di accedere alle attività assistenziali necessariamente integrate con quelle didattiche;
- che l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo - Piemonte, in persona del Direttore Generale, ha accettato di buon grado di mettere a disposizione le proprie strutture, sì da consentire ai dottorandi e ai ricercatori a tempo determinato di acquisire una maggiore elevata professionalità anche ai fini assistenziali;
- che l'art. 2 comma 7 del Protocollo di Intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Messina, D.A. 126 del 29/01/2015, pubblicato in GURS in data 27/2/2015, conferma, quale sede di specifiche ed essenziali attività per la funzione didattica, di ricerca ed assistenziale, l'Azienda Ospedaliera O.R. Papardo Piemonte di Messina (P.O. Papardo di Messina);
- che nell'ottica di una migliore riorganizzazione dell'attività assistenziale svolta dai dottorandi di ricerca e dei ricercatori a tempo determinato, si ritiene di stipulare il presente accordo;
- che il raggiungimento di tale obiettivo risponde ai fini istituzionali di entrambe le parti;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e Finalità

Il presente accordo disciplina i criteri e le modalità per l'impiego dei Dottorandi di Ricerca e Ricercatori a tempo determinato nelle attività assistenziali – incluse quelle di urgenza e/o emergenza notturna e festiva – presso le Strutture dell'Azienda Ospedaliera Papardo – Piemonte di Messina.

Art. 2

Requisiti e modalità di accesso

1. I soggetti ammessi ai Dottorati di Ricerca con sede amministrativa nell'Università degli Studi di Messina nonché i Ricercatori a tempo determinato assunti dalla stessa, che svolgono le attività proprie presso le strutture sanitarie in convenzione presso l' AOOR possono essere impiegati, a domanda, nelle attività assistenziali correlate al tema del Dottorato o coerenti con il settore scientifico-disciplinare di inquadramento del Ricercatore a tempo determinato. Gli stessi soggetti possono essere impiegati, eventualmente, anche in attività di emergenza/urgenza notturna e/o festiva, salva sempre la necessaria congruità con le finalità del Dottorato nonché con i compiti propri di didattica e di ricerca del Ricercatore.

2. Nella domanda, da inviarsi al Rettore, l'interessato, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, dovrà indicare:

- il Dottorato di Ricerca presso il quale è iscritto e l'anno di corso o il settore scientifico disciplinare nel caso di Ricercatore a tempo determinato;

- l'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi, odontoiatri e laureati in chimica e tecniche farmaceutiche, nonché la data del conseguimento della specializzazione nella disciplina propria nella quale intende svolgere l'attività assistenziale.

L'interessato dovrà, altresì, indicare:

- che l'eventuale attività assistenziale sarà svolta al di fuori dell'impegno orario previsto per il Dottorato di Ricerca nonché nel rispetto dei vincoli e delle esigenze organizzative derivanti dallo svolgimento dell'attività di didattica e di ricerca nel caso di Ricercatore a tempo determinato;
- la disponibilità a svolgere l'attività assistenziale, anche in emergenza/urgenza notturna e/o festiva, in strutture dell'Azienda.

3. Alla domanda dovrà essere allegata:

- la dichiarazione di idoneità fisica rilasciata dalla competente AUSL territoriale per lo svolgimento di attività assistenziali anche in emergenza/urgenza notturna e/o festiva;
- nel caso di Dottorato di Ricerca, il parere del Collegio dei docenti del Dottorato dal quale si evince che lo svolgimento di attività assistenziale, anche in emergenza/urgenza notturna e/o festiva, è compatibile e pertinente alla realizzazione del programma di ricerca affidato al Dottorato.

Art. 3

Istruttoria della domanda ad autorizzazione

1. Il Rettore, sulla base della domanda presentata dal Dottorando o dal Ricercatore a tempo determinato, della documentazione alla stessa allegata, nonché sulla base del parere espresso dal Direttore Sanitario dell'A.O.O.R. Papardo - Piemonte, riscontrata la compatibilità dell'impegno assistenziale, anche in emergenza/urgenza notturna e/o festiva, con le attività inerenti il Dottorato di Ricerca o con i compiti propri di ricerca e di didattica del Ricercatore a tempo determinato, autorizza, con proprio provvedimento, il Dottorando o il Ricercatore richiedente a svolgere attività assistenziale e trasmette l'autorizzazione data e la domanda con la documentazione allegata dall'interessato al Direttore Generale dell'A.O.O.R. Papardo - Piemonte.

2. In esito alla ricezione di tali atti, il Direttore Generale dell'A.O.O.R. Papardo - Piemonte provvede con proprio atto, sulla base delle necessità aziendali, ad assegnare il Dottorando o il Ricercatore a tempo determinato a prestare l'attività assistenziale, anche in emergenza/urgenza notturna e/o festiva, ritenuta compatibile ed autorizzata dall'Università, presso una struttura dell'Azienda oggetto di apposita convenzione con l'Università degli Studi di Messina.

Art. 4

Durata dell'attività assistenziale e limiti

1. Il periodo di durata dello svolgimento dell'attività assistenziale presso l'Azienda da parte del Dottorando è stabilito in un anno fino a n. 50 (cinquanta) ore mensili, con un minimo di n. 4 (quattro) ore ed un massimo di n. 8 (otto) ore giornaliere e non potrà superare, in ogni caso, la data di completamento del dottorato.

2. Il periodo di durata dello svolgimento dell'attività assistenziale da parte del Ricercatore assunto dall'Università a tempo determinato è stabilito in un anno in n. 20 (venti) ore mensili, con un minimo di n. 4 (quattro ore) ed un massimo di n. 8 (otto) ore giornaliere e non potrà superare, in ogni caso, la data di cessazione del rapporto di lavoro con l'Università. Tale periodo di durata potrà

variare, fino ad un massimo di n. 70 ore mensili, in relazione alle esigenze connesse all'attività assistenziale nonché ai risultati in termini di performance della struttura nella quale il Ricercatore è chiamato a svolgere le proprie prestazioni.

3. L'attività assistenziale, oltre che nel rispetto di tali limiti, dovrà essere svolta secondo le modalità previste dal presente accordo e quelle ulteriori che potranno essere specificate dal Direttore Generale dell'Azienda, anche in relazione a ciascun caso specifico, per il miglior funzionamento della struttura aziendale cui il Dottorando o il Ricercatore a tempo determinato è stato assegnato.

Art. 5

Modalità di svolgimento dell'attività

1. L'attività del Dottorando o del Ricercatore a tempo determinato, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, dovrà rientrare in quella propria dell'Unità Operativa Complessa presso la quale saranno svolte le prestazioni assistenziali.

2. Il Dottorando o il Ricercatore a tempo determinato nello svolgimento dell'attività assistenziale dovrà attenersi alle direttive organizzative impartite dal Direttore dell'Unità Operativa Complessa di riferimento, fissate per il Dottorando di concerto con il Collegio dei docenti.

3. Il Collegio dei docenti per lo svolgimento di tale attività affida il Dottorando ad un tutor le cui funzioni possono essere svolte, oltre che da docenti universitari, da professori a contratto e da personale del SSN incardinato nella struttura convenzionata.

Art. 6

Annullamento e revoca dell'autorizzazione e dell'assegnazione

1. Fermo restando il potere dell'Università e dell'Azienda di annullare i provvedimenti di rispettiva competenza, nei casi in cui ne ricorrano i relativi presupposti, il provvedimento del Direttore Generale di assegnazione del Dottorando o del Ricercatore a prestare l'attività assistenziale presso una struttura dell'Azienda potrà essere revocato nei seguenti casi:

- Insorta incompatibilità con le attività proprie del Dottorando. Tale incompatibilità potrà essere in qualsiasi momento denunciata dal Collegio dei Docenti del Dottorato al Rettore ed al Direttore Generale;
- Motivata richiesta al Direttore Generale da parte del Direttore Sanitario;
- Motivata richiesta al Direttore Generale da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa presso la quale il dottorando o il ricercatore è stato assegnato a svolgere attività assistenziale;
- motivata richiesta del Direttore Sanitario al Coordinatore del Collegio dei docenti e al Responsabile dell'Unità Operativa, per inadempienze dell'interessato ai propri doveri attinenti l'attività autorizzata.

La revoca sarà formalmente dichiarata dal Direttore Generale, previa intesa con il Rettore, e comunicata al Dottorando o al Ricercatore, al Direttore Sanitario e al Responsabile dell'Unità Operativa Complessa di riferimento.

Art. 7

Contributo integrativo

1. L' A.O.O.R. Papardo - Piemonte, in considerazione della reciproca utilità scaturente per le parti dal presente Accordo e dell'arricchimento professionale che ne deriva per il dottorando,

corrisponderà mensilmente all'Università – previo riscontro attraverso i propri uffici e per la sola attività assistenziale anche di emergenza urgenza svolta da ciascun dottorando, nel limite orario come sopra previsto – a titolo di contributo integrativo, l'importo complessivo e forfettario fino ad Euro 916,00 (novecentosedici/00).

2. Per quanto riguarda i Ricercatori a tempo determinato, l'A.O.O.R. Papardo – Piemonte, corrisponderà mensilmente all'Università – previo riscontro delle timbrature effettuate dal Ricercatore a tempo determinato, attraverso i sistemi di rilevazione delle presenze in atto in uso presso l'Azienda, per la sola attività assistenziale anche di emergenza urgenza, nel limite orario sopra previsto – a titolo di contributo, l'importo complessivo e forfettario fino ad Euro 2.327,00 (duemilatrecentoventisette/00) al lordo, comprensivo di oneri a carico dell'Ente

3. Qualora l'attività assistenziale prestata risulti inferiore a quella oraria massima mensilmente prevista, l'ammontare del contributo integrativo forfettario, dovuto dall'Azienda all'Università, sarà proporzionalmente diminuito.

Art. 8

Copertura assicurativa e sicurezza sul lavoro

1. L'Università e l'Azienda si danno reciprocamente atto del fatto che la copertura assicurativa prevista dalla modalità ora in uso presso l'Azienda ovvero, l'autoassicurazione, a garanzia per i danni arrecati a soggetti terzi e subiti dai dipendenti nell'esercizio della attività istituzionale propria dell'Azienda stessa, è operante anche per l'attività assistenziale che sarà prestata dai Dottorandi in virtù del presente Accordo.

2. Ogni altra copertura assicurativa, anche per eventuali rischi non contemplati dalla suddetta polizza, è a totale carico del Dottorando o del Ricercatore.

3. Per le attività di cui al presente accordo, il preposto, il dirigente, il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si identificano in quelle dell'Azienda e devono essere comunicate al Dottorando prima dell'inizio delle attività stesse.

Art. 9

Disposizioni Finali

1. L'attività assistenziale oggetto del presente accordo, in quanto complementare ed integrativa rispetto a quella del dottorato di ricerca o del ricercatore a tempo determinato, in nessun caso potrà dar luogo ad autonomi diritti nei confronti dell'Azienda e dell'Università.

2. Il presente accordo sarà trasfuso nell'Atto Aziendale, fatti salvi eventuali correttivi che si dovessero rendere necessari dopo la sua prima applicazione.

3. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a spese del richiedente.

4. Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Per l'Università degli Studi di Messina

Il Rettore

(Prof. _____)

Per l'A. O.O.R. Papardo - Piemonte

Il Direttore Generale

(Dott. _____)